



Bruxelles, 6 dicembre 2019
(OR. en)

7509/13
DCL 1

ENV 215
MI 201

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 7509/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 15 marzo 2013

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti e adeguamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 26 novembre 2019.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 marzo 2013 (18.03)
(OR. en)**

7509/13

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

**ENV 215
MI 201**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 13 marzo 2013
Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2013) 128 final
Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti e adeguamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 128 final.

All.: COM(2013) 128 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.3.2013
COM(2013) 128 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti e adeguamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

DECLASSIFIED

RELAZIONE

1. L'Unione e i suoi Stati membri sono Parti della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono adottato nel quadro di tale Convenzione.
2. L'Unione ritiene che siano necessari ulteriori interventi per consolidare i successi ottenuti negli ultimi decenni nell'ambito del Protocollo di Montreal in termini di riduzione dell'utilizzo e dell'emissione delle sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze ODS): a tal fine l'Unione intende contribuire attivamente ai negoziati, in particolare per quanto riguarda gli aspetti indicato di seguito:

interventi sulle alternative alle sostanze ODS ad elevato potenziale di riscaldamento globale, compresi gli emendamenti al Protocollo di Montreal finalizzati a disciplinare gli idrofluorocarburi (hydrofluorocarbons – HFC).
3. La presente raccomandazione è finalizzata ad autorizzare la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione, in merito ai suddetti aspetti in occasione della 25^a riunione delle Parti del Protocollo, della 26^a riunione delle Parti del Protocollo/della 10^a riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione e della 27^a riunione delle Parti del Protocollo, al fine di garantire il coordinamento delle posizioni e degli interventi dell'Unione.
4. La raccomandazione non avrà alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. Le conclusioni di tali negoziati che dovessero essere recepite nel diritto e nella normativa dell'Unione devono essere conformi al trattato e alla normativa UE pertinente, in particolare al regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono², al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra³ e alla direttiva 2006/40/CE relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore⁴.

² GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

³ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

⁴ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti e adeguamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

CONSIDERANDO che è opportuno autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti e adeguamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Con la presente decisione la Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, su questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione, emendamenti e adeguamenti al Protocollo di Montreal in occasione della 25^a riunione delle Parti del Protocollo, della 26^a riunione delle Parti del Protocollo/della 10^a Conferenza delle Parti della Convenzione e della 27^a riunione delle Parti del Protocollo.
2. La Commissione condurrà i negoziati a nome dell'Unione, su questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione, in consultazione con un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri e secondo le direttive di negoziato allegate.
3. Nella misura in cui l'oggetto dell'accordo rientra nella competenza concorrente dell'Unione e dei propri Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

DECLASSIFIED

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. La Commissione si adopera per garantire che un accordo che verta su qualsiasi revisione del Protocollo di Montreal e sull'applicazione dello stesso sia in linea con il diritto e la normativa dell'UE pertinente, ed in particolare con il regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, con il regolamento n. (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e con la direttiva 2006/40/CE relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
2. Per quanto concerne le proposte di emendamento del Protocollo di Montreal finalizzate a disciplinare gli idrofluorocarburi (hydrofluorocarbons - HFC), la Commissione si impegna a partecipare ai negoziati per stabilire le soluzioni migliori al problema dell'aumento delle emissioni di HFC e si adopera per garantire, in linea con la posizione dell'Unione, che gli interventi nel quadro del Protocollo di Montreal
 - (a) non siano in contrasto con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con le misure in essa contenute,
 - (b) non escludano gli HFC dal campo di applicazione della Convenzione o da qualsiasi strumento correlato e
 - (c) non compromettano impegni già assunti dalle relative Parti.
3. La Commissione conduce i negoziati rispettando la legislazione pertinente dell'Unione europea in vigore o le posizioni dell'Unione stabilite specificamente ai fini dei negoziati in oggetto in seno al comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri o in seno al Consiglio.
4. La Commissione riferisce al Consiglio in merito agli esiti dei negoziati e agli eventuali problemi emersi nel corso di tali negoziati.

DECLASSIFIED